



COMUNE DI PRECI

PROVINCIA DI PERUGIA
AREA TECNICA

COMUNE DI PRECI
BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI
ASPIRANTI ALL'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE SOCIALE (ERS) PUBBLICA

Ai sensi della Legge Regionale n. 15 del 18/11/2021
del Regolamento Regionale n. 5 del 02/12/2022
e del Regolamento Comunale
approvato con Delibera di C. C. n. 11 del 19/04/2023

1) ALLOGGI DA ASSEGNARE

Si considerano come alloggi da assegnare le unità abitative nelle disponibilità dell'Amministrazione Comunale che si renderanno libere nel periodo di vigenza della graduatoria in considerazione anche del contesto post-sisma 2016.

2) NUCLEO FAMILIARE AVENTE DIRITTO ALL'ASSEGNAZIONE

Il nucleo familiare avente diritto all'assegnazione degli alloggi di ERS pubblica è la famiglia come risultante dai registri dell'anagrafe comunale.

I coniugi non legalmente separati, anche se residenti in abitazioni diverse, sono considerati appartenenti allo stesso nucleo familiare.

Si considerano legalmente separati coloro che sono in possesso di sentenza o di provvedimento di omologa della separazione emessi in data anteriore a quella della pubblicazione del bando.

Non si considera incluso nel nucleo familiare il coniuge residente all'estero anche se non legalmente separato.

3) REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE

Gli aspiranti all'assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale sociale (ERS) pubblica devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi previsti dall'art. 3 del Regolamento regionale n. 5 del 2/12/2022, alla data di pubblicazione del presente bando, nonché alla data dell'eventuale assegnazione e devono permanere in costanza di rapporto come stabilito all'art. 29, comma 2, della L.R. 23/03 e s.m.i.

In particolare il beneficiario richiedente deve possedere:

1. Uno dei requisiti di cui all'art. 20, comma 1 della L.R. 23/03, ovvero:
 - a) cittadinanza italiana;

- b) cittadinanza di Stati appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia ai sensi del *decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30* (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);
- c) titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del *decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3* (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);
- d) titolarità dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta);

2. I requisiti di cui all'art. 20, comma 2 della L.R. 23/03, ad esclusione della lettera a), ovvero:

b) condizione economica del nucleo familiare da accertarsi sulla base dell'ISEE di cui alla vigente normativa, riferita al dato complessivo del nucleo familiare che non deve essere superiore ad € 12.000,00 (art. 3, comma 3, del Regolamento regionale n. 5/2022);
Ai fini dell'accertamento del presente requisito i cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea con residenza fiscale in un Paese diverso dall'Italia, con esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 251/2007, devono presentare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa Testo A*) e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (*Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, 286*), la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di Paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora risulti provata l'impossibilità di acquisire detta documentazione nel Paese di origine o di provenienza tramite le rappresentanze diplomatiche o consolari;

c) non aver riportato condanne penali passate in giudicato, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione di cui all'articolo 178 del codice penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma 3-bis o 380 del codice di procedura penale, dall'articolo 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nonché per i reati di favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione.

3. Gli ulteriori requisiti di cui all'art. 20 bis della L.R. 23/03, ovvero:

a) non essere titolari, salvo che si tratti di alloggio inagibile o sottoposto a procedura di pignoramento, di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all'estero. A tal fine non si considerano la proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest'ultima è stata assegnata al coniuge in sede di separazione o scioglimento degli effetti civili del matrimonio ovvero, prima di detta assegnazione, non è comunque nella disponibilità del soggetto richiedente, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze).
Ai fini dell'accertamento del presente requisito si applicano altresì le disposizioni contenute all'art. 4 del Regolamento regionale n. 5/2022;

- b) non essere stati assegnatari in proprietà, immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici, o non aver avuto precedenti finanziamenti o contributi pubblici di edilizia agevolata o per l'acquisto dell'abitazione, in qualunque forma concessi, salvo che l'alloggio sia inutilizzabile o distrutto non per colpa dell'assegnatario;
- c) non aver ricevuto precedenti assegnazioni di alloggi di ERS per cui, nei precedenti cinque anni, è stata dichiarata la decadenza dall'assegnazioni ovvero è stato disposto l'annullamento del provvedimento di assegnazione.

4. I requisiti di cui all'art. 29, comma 1, della L.R. 23/03, ovvero:

- a) residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nel territorio del comune che emana il bando o nel territorio della Zona sociale che emana il bando tramite comune capofila, a condizione che le stesse sussistano nell'ambito territoriale regionale da almeno 5 anni consecutivi.
Ai fini dell'accertamento del presente requisito si applicano altresì le disposizioni contenute all'art. 3, comma 5 del Regolamento regionale n. 5/2022;
- b) assenza di altri procedimenti in corso per l'assegnazione di alloggi presso altri Comuni del territorio regionale;
- c) non aver riportato condanne penali passate in giudicato, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione di cui all'articolo 178 del codice penale, per i reati di vilipendio di cui agli articoli 290, 291 e 292 del codice penale, per i delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro l'ordine pubblico, contro la persona, contro il patrimonio e per i reati di gioco d'azzardo di cui agli articoli 718 e 720 del codice penale, di detenzione e/o porto abusivo di armi di cui agli articoli 697 e 699 del codice penale e di traffico di armi di cui all'articolo 695 del codice penale;
- d) capacità economica del nucleo familiare valutata sulla base dell'ISEE di cui alla vigente normativa, riferita al dato complessivo del nucleo familiare che non deve essere superiore ad € 12.000,00 (art. 3, comma 3, del Regolamento regionale n. 5/2022);
d-ter) assenza di occupazioni senza titolo di alloggi di ERS pubblica nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda.

I requisiti di cui all'art. 29, comma 3 della L.R. 23/03, devono essere posseduti da ciascun componente il nucleo familiare compreso il richiedente.

4. RISERVA DI ALLOGGI A FAVORE DI GIOVANI NUCLEI FAMILIARI E FAMIGLIE MONOPARENTALI

In considerazione del ridotto numero di alloggi disponibili e dell'assenza della previsione normativa nel vigente regolamento comunale non è prevista la riserva di alloggi di cui all'art. 29-ter della L.R. 23/03 e s.m.i..

5. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per partecipare al bando di concorso deve essere presentata compilando il modello appositamente predisposto, in distribuzione presso gli Uffici del Comune o reperibile on line nel sito: www.comune.preci.pg.it

Il modello di domanda è corredato da appositi allegati con tutte le informazioni e le istruzioni per una corretta compilazione.

Il competente ufficio dell'Area Tecnica del Comune sarà a disposizione per coadiuvare compilazione della domanda.

Il richiedente deve dichiarare il possesso dei requisiti previsti, nonché l'eventuale sussistenza delle condizioni che danno diritto a punteggio.

La domanda, debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente, deve essere spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con allegata copia del documento di identità in corso di validità o tramite PEC all'indirizzo: comune.preci@postacert.umbria.it ovvero presentata direttamente a questo Comune presso l'Ufficio Protocollo negli orari di apertura dello stesso.

Deve essere presentata una sola domanda per nucleo familiare.

Sono ammissibili solo le domande presentate nel rispetto di quanto sopra indicato.

La domanda, corredata dalla documentazione di pertinenza, dovrà pervenire a questo Comune entro il **25 giugno 2024**; a pena di irricevibilità della stessa e della relativa esclusione dalla graduatoria.

Ai fini dell'osservanza del suddetto termine farà fede:

- a) La data di avvenuta ricezione per gli invii effettuati a mezzo PEC, attestata rispettivamente dalla ricevuta di avvenuta consegna fornita dal gestore di posta elettronica ai sensi dell'art. 6 del Dpr. 11/02/2005, n. 68;
- b) La data del timbro postale di spedizione per gli invii effettuati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di raccomandata la domanda dovrà comunque pervenire non oltre il settimo giorno dalla scadenza del bando;
- c) La data di ricezione da parte dell'Ufficio Protocollo del Comune di Preci nel caso di presentazione a mano.

6. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il competente ufficio comunale provvede all'istruttoria delle domande, attribuendo i relativi punteggi, sulla base delle condizioni soggettive ed oggettive previste dal Regolamento regionale n. 5 del 02.12.2022 e di quelle aggiuntive previste da questo Comune con proprio Regolamento approvato con delibera del C.C. n. 11 del 19/04/2023, autocertificate dai partecipanti.

Il Regolamento comunale disciplina, altresì, l'iter procedurale per pervenire alla formazione della graduatoria, ivi compresi i tempi e le modalità di pubblicizzazione.

In ogni caso la graduatoria definitiva, ai sensi del comma 6 dell'art. 30 della L.R. n. 23/03 e s.m.i., sarà approvata entro il termine massimo di novanta giorni dalla data di scadenza del presente bando e rimarrà in vigore per due anni dalla data della sua approvazione.

7. ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Le modalità e le procedure per la scelta dell'alloggio da parte del nucleo familiare assegnatario, la relativa consegna, l'eventuale rinuncia e i termini per l'occupazione sono stabilite nel Regolamento comunale.

8. CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione dovuto dagli assegnatari, commisurato al valore degli immobili e alla capacità economica dei nuclei familiari, è determinato sulla base delle modalità stabilite dall'art. 44 della legge regionale 28.11.2003 n. 23 e s.m.i..

9. AUTOCERTIFICAZIONE, CONTROLLI E SANZIONI

Le autocertificazioni rese all'atto della domanda ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, sono sottoposte a verifiche e controlli conformemente alla vigente normativa in materia, nella fase istruttoria finalizzata alla redazione della graduatoria provvisoria.

In caso di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese, il Comune richiede all'interessato la relativa documentazione che dovrà essere presentata entro e non oltre 10 giorni. Qualora il cittadino si rifiuti, in sede di controllo, di presentare la documentazione, o si accerti la mendacità della dichiarazione, decade immediatamente dal beneficio.

Le dichiarazioni false saranno altresì perseguite ai sensi di legge (art. 76 del D.P.R. n. 455/2000).

10. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non citato nel presente bando vale quanto previsto dal Titolo IV della legge regionale 28/11/2003 n. 23 e ss.mm.ii., dal R.R. n. 5/2022 e da quello comunale approvato con delibera di C.C. n. 11/2023.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Umbria o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi di legge.

Preci, 27/03/2024

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Ing. Alberto Nicoletti

